



Tutori e Amministratori di Sostegno

Dott.ssa Daniela CULOTTA

Giudice Tutelare presso il Tribunale di Torino

Torino, 8 ottobre 2019

Chi è il Tutore?

Chi è l'Amministratore di Sostegno?

Art. 357 c.c. *«Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni»*

Art. 410 c.c. *«Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.*

In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. [...]».

Tutore ≠ Amministratore di Sostegno

- ❑ presupposto della tutela: **infermità di mente totale e abituale**
 - il tutore **si sostituisce** alla persona del tutelato in tutte le decisioni, sia di natura patrimoniale sia di natura personale (es. scelte sanitarie; collocazione abitativa; matrimonio/divorzio)

- ❑ presupposto dell'Amministrazione di Sostegno: **infermità di mente parziale temporanea o permanente** (rapporto di *collaborazione* beneficiario - Amministratore di Sostegno)
 - l'Amministratore di Sostegno **rappresenta** o **assiste** il beneficiario negli atti individuati dal decreto di nomina. Ha doveri di cura della persona del beneficiario solo se espressamente previsto nel decreto di nomina

Ricadute pratiche

- unico interlocutore del Tutore: Giudice Tutelare
- interlocutori dell'Amministratore di Sostegno:
beneficiario / Giudice Tutelare
- ▶ **dissenso** del beneficiario: *impedimento giuridico* al compimento dell'atto da parte dell'amministratore di sostegno; obbligo di rimettere la questione al Giudice tutelare (art. 410 c.c.).

Ruolo e Responsabilità del Tutore / Amministratore di Sostegno

Pubblico Ufficiale: potestà certificativa nella redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare (Trib. La Spezia, sez. penale, sentenza 25 gennaio 2010 n. 3).



☐ **Responsabilità penale**

(reati c.d. «propri»: peculato; abuso d'ufficio; falso in atto pubblico; omissione di atti d'ufficio)

Responsabilità civile

- ❑ **Responsabilità contrattuale:** inadempimento obbligo di gestione con la dovuta diligenza

- ❑ **Responsabilità extracontrattuale:**
 - **Art. 2047 c.c.:** *“In caso di **danno** cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto”;*
 - **Art. 2048 c.c.:** *“Il padre, la madre o il **tutore** sono responsabili del **danno** cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati, delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. [...] Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”.*

Il dovere di diligenza: Tutore / Amministratore di Sostegno

- ❑ Obbligo di denuncia di eventi che mettono a rischio o ledono l'incolumità del tutelato/beneficiario
- ❑ Obbligo di riferire eventuale peggioramenti dello stato di salute dell'incapace
- ❑ Obbligo di puntuale ricostruzione del patrimonio del tutelato/beneficiario
- ❑ Obbligo di tenuta della contabilità patrimoniale: rendiconto periodico

Obbligo di inventario (art. 362 c.c.)

- dev'essere iniziato **entro 10 giorni dalla nomina** e ultimato **entro 30 giorni**, salva proroga concessa dal Giudice Tutelare
- può essere fatto col ministero del **Cancelliere del Tribunale** oppure di un **Notaio a ciò delegato dal Giudice Tutelare**
- il Giudice Tutelare può consentire la redazione dell'inventario **senza** il ministero del Cancelliere o del Notaio nei casi di patrimonio di modico valore
- prassi del Tribunale di Torino (sito *internet* del Tribunale di Torino, *link* Modulistica Giudice Tutelare, «Informazioni relative al tutelato», «accertamento della situazione personale e dello stato patrimoniale tutelato/beneficiario»)

Cosa serve l'«accertamento dello stato patrimoniale»?

- fotografia del patrimonio iniziale del tutelato/beneficiario → controllo del Giudice Tutelare
- consistenza del patrimonio (es. tipologia di beni mobili e/o immobili; tipologia di investimenti)
- indicazione spese mensili/annue → limite di prelievo (autorizzazione «quadro»)

Tutele: autorizzazione «quadro» (Modulistica Giudice Tutelare)

NB NON vale per l'Amministrazione di Sostegno

- Apertura di un libretto o conto corrente postale/bancario da intestarsi esclusivamente al tutelato, con annotazione del vincolo tutelare ovvero apposizione del vincolo sul conto corrente/ libretto preesistente intestato al solo tutelato
- Estinzione eventuali conti cointestati con versamento quota di pertinenza del tutelato sul conto di nuova apertura
- Accreditamento sul conto dei ratei della pensione, eventuali indennità e qualsiasi altra entrata percepita o riscossa dal tutelato
- Limite di prelievo mensile/annuale (con possibilità di operare anche *home banking*); per le imposte e tasse NON opera il limite di prelievo;
- Presentare le dichiarazioni fiscali afferenti il tutelato;
- Varie ed eventuali

Decreto di nomina Amministratore di Sostegno (A.d.S.)

NB Leggere attentamente il decreto di nomina

Elenco dei **poteri** attribuiti all'A.d.S.

- poteri di **rappresentanza esclusiva** senza previa autorizzazione del G.T.
- poteri di **rappresentanza esclusiva** con previa autorizzazione del G.T.
- poteri di **assistenza**

Elenco degli **obblighi** dell'A.d.S.

- obbligo di relazione informativa entro 120 giorni
- obbligo di rendiconto

Modello decreto di nomina A.d.S

A) il beneficiario ha il potere di compiere solo con l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno i seguenti atti:

- prelievo dal proprio conto corrente postale/bancario di importi superiori ad una somma predeterminata dal G.T. oppure predeterminata dall'A.d.S. in accordo col beneficiario e lasciata nella libera disponibilità del beneficiario;

B) l'Amministratore di sostegno ha il potere esclusivo di compiere, in nome e per conto del beneficiario, senza necessità di ulteriore autorizzazione del G.T., i seguenti atti:

- riscossione pensione o altre indennità spettanti al beneficiario
- pagamento delle utenze, spese condominiali, tasse, imposte etc. relative ad immobili di pertinenza del beneficiario;
- assunzione, alla sostituzione e/o al licenziamento del personale eventualmente necessario per la cura e l'assistenza del beneficiario;
- risoluzione dei contratti relativi alle utenze nelle abitazioni di pertinenza del beneficiario;
- adempimenti fiscali vari (es. presentazione dichiarazioni IRPEF, IMU o equivalenti) ovvero adempimenti amministrativi vari (domande per il riconoscimento di trattamenti pensionistici, di invalidità, di accompagnamento, documenti di identità o certificati medici);
- compimento atti di *ordinaria amministrazione* entro un determinato tetto di spesa mensile (accertamento stato patrimoniale)

C) il beneficiario può compiere solo con l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno e preve specifiche autorizzazioni del G.T. i seguenti atti:

- emettere assegni bancari o di qualsiasi natura sui conti di pertinenza del beneficiario;
- contrarre mutui o prestiti;
- stipulare contratti di alienazione di beni del beneficiario;
- acquistare beni immobili o mobili registrati;
- iscrivere o cancellare ipoteche sui beni del beneficiario;
- fare compromessi o transazioni;
- accettare o rinunciare ad eredità, legati o donazioni;
- procedere allo scioglimento di comunioni o a divisioni

D) l'Amministratore di Sostegno ha il potere esclusivo di compiere, in nome e per conto del beneficiario e previa specifica autorizzazione del G.T., i seguenti atti:

- promuovere giudizi;
- chiusura e/o modifica condizioni conto corrente di amministrazione;
- operazioni di investimento e/o disinvestimento titoli azionari, polizze assicurative etc.;

E) l'Amministratore di Sostegno ha il potere, in sostituzione del beneficiario e previa autorizzazione del G.T., di assumere decisioni in campo sanitario

Conseguenze della violazione delle disposizioni del decreto di nomina A.d.S. (art. 412 c.c.)

- ❑ atti compiuti dall'A.d.S. **in violazione o in eccesso** rispetto ai poteri conferitigli → **annullabili** su istanza del P.M., del beneficiario o dei suoi eredi
- ❑ atti compiuti dal beneficiario **in violazione** delle disposizioni di legge o del decreto di nomina → **annullabili** su istanza dell'A.d.S., del beneficiario o dei suoi eredi

Attività del tutore (artt. 374 e 375 c.c.)

- ❑ atti che il tutore può compiere **previa autorizzazione del Giudice Tutelare** (art. 374 c.c.)
 - in generale, atti di *straordinaria* amministrazione
 - acquisto beni / riscossione capitali
 - accettazione / rinuncia eredità
 - stipula contratti di locazione ultranovennali
 - proposizione giudizi
- ❑ atti che il tutore può compiere **previa autorizzazione del Tribunale su parere del Giudice Tutelare** (art. 375 c.c.)
 - vendita di beni immobili
 - costituzione ipoteche / pegni
 - divisioni e relativi giudizi
 - transazioni

Cosa non può fare il Tutore? (art. 378 c.c.)

- Non può acquistare beni del tutelato
- Non può acquistare crediti del tutelato
- Non può prendere in locazione beni del tutelato, salva autorizzazione del Giudice Tutelare

Conseguenze della violazione delle norme precedenti (artt. 377 e 378 c.c.)

- ❑ atti compiuti dal Tutore senza l'autorizzazione del G.T. oppure del Tribunale → **annullabili** su istanza del tutelato o dei suoi eredi

Rimedi contro gli inadempimenti del Tutore / Amministratore di Sostegno

- ❑ Rimozione dall'Ufficio (art. 384 c.c.) ≠ Esonero dall'Ufficio (art. 382 c.c.)
- ❑ Azione di risarcimento del danno (art. 382 c.c.; 410 c.c.; art. 1218 c.c.)

Cause di rimozione (art. 384 c.c.)

- ❑ Omessa informativa al Giudice Tutelare e omessa denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie di episodio di violenza fisica subita dal tutelato nella struttura di ricovero (Trib. Catanzaro 5.4.2012)
- ❑ Omissione o irregolare tenuta della contabilità (trasmissione atti al Pubblico Ministero → omissione atti d'ufficio)
- ❑ Compimento di atti vietati ex art. 378 c.c. (abuso dei poteri)

Disposizioni comuni Tutori / Amministratori di Sostegno

- ❑ **Art. 372 c.c. Investimenti di capitale: natura conservativa**
 - titoli di Stato / obbligazioni garantite dallo Stato (BOT; CCT)
 - buoni fruttiferi postali
 - polizze assicurative o altri investimenti purchè *a capitale garantito* (es. Ramo I)

- ❑ **Art. 379 c.c. Gratuità dell'Ufficio – Ausilio di un professionista** (previa autorizzazione e rimborso spese)

- ❑ **Art. 380 ss. c.c. Rendiconto periodico / finale**

Rendiconto

- ❑ **annuale / finale** (morte o cessazione incarico)
- ❑ **struttura del rendiconto** (modello reperibile sul sito internet Tribunale di Torino, Modulistica Area Civile - Giudice Tutelare)
- ❑ **termine di presentazione** (ogni anno dalla data della nomina/giuramento; entro 60 gg dalla morte/cessazione incarico)
- ❑ **suggerimenti pratici** (estratti conto/dossier titoli; giustificativi spese; scontrini e fatture)
- ❑ **sottoposizione conto finale al protutore per osservazioni** (indicazione eredi)

Istanze più comuni e frequenti: quale documentazione produrre?

- ❑ **prelievo somme per spese straordinarie eccedenti il limite mensile/annuale**
 - ragioni di utilità
 - preventivo di spesa (se di notevole importo, preventivo più conveniente fra tre)
- ❑ **operazioni di investimento/disinvestimento**
 - ragioni di opportunità
 - costi dell'operazione di disinvestimento
 - documentazione comprovante la tipologia dell'investimento

❑ **acquisto beni per donazione**

- documentazione comprovante assenza di iscrizioni ipotecarie e/o trascrizioni pregiudizievoli (es. sequestri)
- costi dell'atto pubblico: a carico di chi?

❑ **instaurazione giudizi**

- ragioni di fondatezza della domanda (parere di un legale di fiducia)

❑ **transazioni**

- motivi della controversia
- ragioni di opportunità/convenienza

❑ **accettazione eredità**

- beneficio di inventario (obbligatoria per i tutelati ex art. 471 c.c.)
- pura e semplice (eredità attiva / assenza passività)

❑ **rinuncia eredità**

- ragioni di utilità (passività \geq attivo)
- documentazione comprovante le passività

❑ **alienazione beni ereditari (art. 747 c.c.)**

- copia accettazione / beneficio di inventario
- copia inventario (decorso termini 499 c.c.)
- perizia asseverata del bene immobile / quotazione bene mobile registrato
- Modalità reimpiego prezzo



❑ **spese funerarie**

- ultimo atto dispositivo
- preventivo di spesa
- Indicazione della posta nel rendiconto finale

❑ **altre spese dopo il decesso (pagamento insoluto rette/badante/imposte)**

- indicazione eredi
- natura urgente della spesa

Chiusura della procedura

- ❑ **decesso del tutelato/beneficiario**
- ❑ **miglioramento condizioni di salute** (revoca misura)
- ❑ **peggioramento condizioni di salute** (aggravamento misura / sentenza interdizione)

Revoca misura: legittimazione – attività istruttoria – cessazione incarico

- ❑ segnalazione: iniziativa di parte o d'ufficio (P.M.)
- ❑ esame incapace e/o consulenza tecnica d'ufficio
- ❑ cessazione dall'incarico: chiusura procedura (post approvazione rendiconto)
- ❑ cessazione incarico Amministratore di Sostegno: nomina tutore provvisorio o sentenza di interdizione



Grazie per l'attenzione